

DISCIPLINA DEGLI SBARRAMENTI DI RITENUTA E DEGLI INVASI DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la vigilanza di opere di sbarramento e di ritenuta, in alveo e fuori alveo, di seguito denominate "opere", con i relativi bacini di accumulo, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, in particolare dei territori e delle popolazioni a valle delle opere stesse, e del corretto assetto idrogeologico, attribuite alla competenza delle Regioni dal comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

2. Le opere di competenza regionale sono tutte quelle che, ai sensi del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 1994, n. 584, non superano i quindici metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a un milione di metri cubi.

3. Ai fini della presente legge, l'altezza della diga e il volume di invaso sono determinati così come stabilito dal decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 1994, n. 584.

4. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

- a) le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzioni di ritenuta, per le quali permane l'obbligo di sottoporre i relativi progetti all'autorità idraulica competente;
- b) i bacini totalmente ricavati sotto il piano di campagna, che non presentino argini fuori terra, a meno che questi non siano realizzati su versanti acclivi;
- c) le opere che determinano invasi adibiti a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali e minerari;
- d) le vasche e i serbatoi in metallo o in muratura, pensili o a terra, alimentati da condotte o canali idrici chiusi, dotati di organi di intercettazione all'imbocco della vasca e non soggetti ad afflussi naturali diretti liquidi e solidi.

5. Ulteriori eventuali esclusioni dalla disciplina della presente legge sono individuate sulla base degli indirizzi dettati dal regolamento, di cui all'art.3 della presente legge.

6. Sono altresì soggette alla disciplina della presente legge le opere, comprese nei limiti di cui al comma 2 del presente articolo, che determinano invasi solo temporanei, quali quelle destinate alla laminazione delle piene.

7. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia diversa dalla proprietà, è individuato quale responsabile, a tutti gli effetti, sia civili che penali, del corretto e diligente esercizio, nonché della vigilanza dell'impianto ed ottempera alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3. Nelle more si applicano le disposizioni emanate dalla Regione con le delibere di Giunta regionale n.4003 del 29 agosto 2001 e n.304 del 19 marzo 2010 vigenti.

Art. 2 - Autorizzazione alla costruzione di nuove opere

1. La nuova realizzazione di opere è soggetta ad autorizzazione regionale, per le finalità indicate all'art.1 ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità e del corretto assetto idrogeologico del territorio a norma dei regolamenti di attuazione di cui al successivo art.3.

2. È soggetta all'autorizzazione anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.

Art. 3 - Regolamento di attuazione

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con l'assistenza della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adotta una o più proposte di regolamenti di attuazione, in merito:

- a) alla disciplina relativa alla regolarizzazione definitiva ed alla prosecuzione dell'esercizio delle opere esistenti, con i relativi bacini di accumulo;
- b) ai contenuti della perizia giurata, di cui all'articolo 5;
- c) alla classificazione in categorie delle opere e relativi bacini di accumulo;
- d) alla disciplina relativa alle approvazioni/autorizzazioni ed alle esclusioni delle opere di cui all'art.1;
- e) alla definizione delle classi di verifica e di controllo ai fini della sicurezza;
- f) alla vigilanza sui lavori di costruzione;
- g) al collaudo e all'esercizio dell'opera;
- h) alla disciplina dei progetti di gestione;
- i) agli indirizzi relativi alla costituzione del catasto delle opere, di cui all'articolo 4;
- j) alla disciplina in ordine all'applicazione delle fattispecie sanzionatorie;
- k) alla modificazione o alla demolizione delle strutture.

Art. 4 - Catasto delle opere di competenza regionale

1. Presso la struttura regionale competente in materia di sbarramenti è istituito il catasto delle opere, di cui all'art.1 della presente legge.

2. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce il contenuto, le metodologie per la sua attuazione, nonché le modalità di accesso ai dati.

Art. 5 - Perizia tecnica per le opere esistenti

1. I gestori delle opere esistenti sono tenuti, entro e non oltre il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento, di cui all'art.3, a presentare alla struttura regionale competente una domanda finalizzata alla prosecuzione dell'esercizio, unitamente ad una perizia tecnica giurata, i cui contenuti sono definiti nel medesimo regolamento, ed alla attestazione di versamento, di cui al comma 1 dell'articolo 6.

2. Restano esclusi dagli obblighi di cui al comma 1 e all'art.6 i proprietari/gestori delle opere esistenti che hanno già ottemperato alle disposizioni in materia, emanate dalla Giunta regionale della Campania, con le delibere n.4003/01, n.2239/06 e n.304/10.

Art. 6 - Spese di istruttoria

1. Ad ogni domanda finalizzata alla regolarizzazione ed alla prosecuzione dell'esercizio dell'opera esistente oppure alla realizzazione di nuova opera o di lavori di adeguamento, il richiedente effettua un versamento di € 500,00 (cinquecento), per le spese di istruttoria, vigilanza, consulenza, indagini, etc, già previsto dalla Delibera di Giunta regionale n.304/2010, fermo restando gli eventuali contributi richiesti dagli Uffici coinvolti a vario titolo nella procedura autorizzatoria.

2. Eventuali adeguamenti e integrazioni, anche a carattere periodico, dell'importo di cui al comma che precede sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, di cui all'art.3.

3. Gli importi delle spese di cui al presente articolo ed al successivo articolo 7 sono aggiornati, con cadenza biennale, con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 7 - Sanzioni

1. Alle violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che il fatto non costituisca reato:

- a) da € 1.500,00 (millecinquecento) ad € 8.000,00 (ottomila), per coloro i quali non presentano la perizia tecnica entro il termine perentorio di cui all'art.5;
- b) da € 2.500,00 (duemilacinquecento) ad € 10.000,00 (diecimila), per coloro i quali realizzano e mantengono in esercizio opere di cui all'art.1 senza la autorizzazione regionale;
- c) da € 500,00 (cinquecento) ad € 5.000,00 (cinquemila), per coloro i quali realizzano e mantengono in esercizio opere di cui all'articolo 1 in difformità al progetto approvato;
- d) da € 250,00 (duecentocinquanta) ad € 2.500,00 (duemilacinquecento) per coloro i quali gestiscono opere di cui all'articolo 1 in violazione degli obblighi e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione e in fase di realizzazione.

2. In caso di inottemperanza ai provvedimenti emanati dal Sindaco del Comune nel quale è ubicata l'opera, l'Autorità locale medesima, nel termine di quindici giorni dalla notifica, ordina l'esecuzione d'ufficio dei lavori a tutela della pubblica incolumità, addebitando l'intero costo all'inadempiente secondo le norme di cui al T.U. approvato con R.D. 14 aprile 1910, n.639 ed al D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e ss mm ed ii.

Art. 8 - Repressione delle violazioni

1. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni alle norme della presente legge provvedono la Polizia municipale e gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, di cui all'art.13, co.4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale. Gli accertatori provvedono, altresì, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della medesima legge, al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti.

2. Il pagamento delle sanzioni di cui alla presente legge non estingue l'obbligo di osservanza delle eventuali prescrizioni imposte.

Art. 9 - Norma transitoria

1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art.3, continuano a trovare applicazione le disposizioni tecniche ed amministrative emanate dalla Giunta regionale con le delibere n.4003/01, n.2239/06 e n.304/10.

2. Sono esclusi dagli obblighi di cui all'art.5, comma 1 e all'art.6 i proprietari/gestori delle opere esistenti che hanno già ottemperato alle suddette disposizioni regionali.

Art. 10 - Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 2020, mediante prelevamento, in termini di competenza e cassa, di euro 100.000,00 a valere sullo stanziamento della Missione 20, Programma 2001, Titolo 1 e contestuale incremento di pari importo, in termini di competenza e cassa, a valere sullo stanziamento della Missione 09, Programma 0902, Titolo 1.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con la legge di bilancio.

3. Le somme relative ai versamenti effettuati per le spese di istruttoria, di cui all'art.6 della presente legge, sono introitate dalla Regione Campania.

4. Le somme relative ai versamenti effettuati per le sanzioni, di cui all'art.7, sono introitate dai Comuni

Art. 11 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.